

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2003

che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 2692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/565/CE)

(GU L 192 del 31.7.2003, pag. 40)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 848/2008 della Commissione del 28 agosto 2008	L 231	9	29.8.2008



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2003

che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 2692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive.
- (3) Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma ⁽⁴⁾. Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze attive per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze.
- (4) Per tali sostanze attive occorre prolungare il periodo di tempo previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE onde consentire la presentazione dei fascicoli e la valutazione dei medesimi.
- (5) Tale proroga non pregiudica la possibilità di iscrivere o meno singole sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma della medesima.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽⁴⁾ COM(2001) 444 def.

▼B*Articolo 1*

Il periodo di dodici anni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prorogato fino al ►**M1** 31 dicembre 2009 ◀ per le sostanze attive elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

A. Sostanze chimiche attive

(2E,13Z)-Ottadecadien-1-il acetato	3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol (Nerolidol)
(3E,13Z)-Ottadecadien-1-il acetato	
(3Z,13Z)-Ottadecadien-1-il acetato	3,7-Dimetil-2,6-ottadien-1-ol (Geraniol)
(7E,9E)-Dodecadienil acetato	5-Decen-1-ol
(7E,9Z)-Dodecadienil acetato	5-Decen-1-il acetato
(7Z,11E)-Esadecadien-1-il acetato	6-Benziladenina
(7Z,11Z)-Esadecadien-1-il acetato	Acido acetico
(9Z, 12E)-Tetradecadien-1-il acetato	Solfato di alluminio e ammonio
(E)-11-Tetradecenil acetato	Fosfuro d'alluminio
(E)-8-Dodecenil acetato	Solfato di alluminio
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol	<i>Nella categoria degli amminoacidi:</i>
(E/Z)-8-Dodecenil acetato	Acido gammaaminobutirrico
(E/Z)-9-Dodecen-1-ol	Acido L-glutammico
(E/Z)-9-Dodecenil acetato	L-triptofano
(Z)-11-Esadecen-1-ol	Acetato di ammonio
(Z)-11-Esadecen-1-il acetato	Carbonato di ammonio
(Z)-11-Esadecenal	Antrachinone
(Z)-11-Tetradecen-1-il acetato	Azadiractin
(Z)-13-Esadecen-11-inil acetato	Olio di Dippel
(Z)-13-Ottadecenal	Brodifacoum
(Z)-7-Tetradecenal	Bromadiolone
(Z)-8-Dodecenol	Carburo di calcio
(Z)-8-Dodecenil acetato	Cloruro di calcio
(Z)-9-Dodecenil acetato	Anidride carbonica
(Z)-9-Esadecenal	Chitosan
(Z)-9-Tetradecenil acetato	Cloralose
(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraen-1-il isobutirato	Clorofacinone
1,4-Diaminobutano (Putrescina)	cis-Zeatina
1,7-Diossapiro-5,5-undecano	Citronellol
1-Decanol	Estratto di agrumi
1-Naftilacetammide	Cisteina
Acido 1-naftilacetico	Denatonium benzoato
Estere etilico dell'acido 1-naftilacetico	Cloruro didecil-dimetilammonio
1-Tetradecanol	Difenacoum
2,6,6-Trimetilbicciclo(3.1.1)ept-2-en-4-ol	Dodecan-1-il acetato
2-Naftilossiacetammide	Dodecil alcoole
Acido 2-naftilossiacetico	EDTA e suoi sali
2-Fenilfenol (incl. Sale sodico)	Etanolo
	Etossichina
	Etilene

▼B

Farnesol/(Z,E)-3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol

Nella categoria degli acidi grassi:

Acido decanoico

Esteri metilici di acido grasso

Sale potassico di acido grasso

Acido eptanoico

Acido ottanoico

Acido oleico

Acido pelargonico

Alcoli grassi

Acido folico

Formaldeide

Acido formico

Estratto d'aglio

Gelatina

Acido gibberellico

Gibberellina

Glutaraldeide

Estratto di semi di pompelmo

Peroossido di idrogeno

Proteine idrolizzate

Acido indolilacetico

Acido indolilbutirrico

Solfato di ferro

Caolino

Kieselgur (terra diatomacea)

Lecitina

Zolfo calcico

Fosfuro di magnesio

Maltodestrina

Estratto di marigold

Metil nonil chetone

Estratto di Mimosa Tenuiflora

Nicotina

Olio di paraffina

Pepe

Acido peracetico

Oli di petrolio

Foxim

Nella categoria degli oli vegetali:

Olio di germogli di ribes nero

Olio di citronella

Olio di chiodi di garofano

Olio di Dafne

Olio eterico (Eugenol)

Oli eterici

Olio di eucalipto

Olio di legno di gaiac

Olio d'aglio

Olio di lemongrass

Olio di maggiorana

Oli d'oliva

Olio d'arancio

Olio di Pinus

Olio di colza

Olio di soia

Olio di menta verde

Olio di girasole

Olio di timo

Olio Ylang-Ylang

Idrogenocarbonato di potassio

Permanganato di potassio

Piretrine

Sabbia quarzosa

Quassia

Nella categoria dei repellenti olfattivi di origine animale o vegetale:

Farine di sangue

Oli essenziali

Acidi grassi, olio di pesce

Olio di pesce

Grasso di pecora

Tall oil

Tall oil grezzo

Rotenone

Estratto d'alga marina

Alghe marine

Silicato di sodio e alluminio

Idrogenocarbonato di sodio

Ipoclorito di sodio

Laurilsolfato di sodio

Metabisulfato di sodio

P-toluenesolfoclorammide di sodio

Zolfo e anidride solforosa

Acido solforico

Fosfato tricalcico

Cloridrato di trimetilammina

Urea

Glutine di frumento (grano)

Fosfuro di zinco

▼B**B. Microrganismi**

Bacillus sphaericus	Metarhizium anisopliae
Bacillus thuringiensis subspecies aizawai	Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus
Bacillus thuringiensis subspecies israelensis	Phlebiopsis gigantea
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki	Streptomyces griseoviridis
Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis	Trichoderma harzianum
Beauveria bassiana	Trichoderma polysporum
Beauveria brongniartii (sinonimo: B. tenella)	Trichoderma viride
Cydia pomonella granulosus virus	Verticillium dahliae
	Verticillium lecanii